



# *Il Ministro della Difesa*

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, di seguito denominato "Codice";
- Visto** il decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito denominato "TUOM" e, in particolare, gli articoli:
- 552 che, nel prevedere le inchieste sommarie e formali, al comma 1, lettera a), definisce inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
  - 553 che definisce gli eventi di particolare gravità o risonanza, in ordine ai quali sono disposte le inchieste sommarie e formali;
  - 556, comma 1, lettera c) che, in riferimento alle inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di comandi, enti, unità e uffici del Ministero della difesa, nel ricomprendere tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, prevede che il relativo livello ordinativo sia individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi;
  - 556, comma 2 che prevede che il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 556, è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016, recante le «Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di Comandi, Enti e Unità del Ministero della difesa», pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa – dispensa n. 15 del 30 maggio 2019, e adottato in attuazione del richiamato articolo 556, comma 1, lettera c) e comma 2, del TUOM;
- Viste** le disposizioni relative all'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano, di cui al libro primo, titolo IV, capo II, del Codice;

- Vista** la circolare ordinativa del 9 maggio 2023 dello Stato maggiore dell'Esercito con cui è stato disposto il provvedimento di accorpamento e razionalizzazione degli *staff* del Comando delle Forze operative terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER-COE) e del Comando Militare della Capitale in un unico Comando denominato Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER), allegata al foglio prot. M\_D AE1C1B2 REG2023 0191931 in data 3 ottobre 2023 dello Stato maggiore dell'Esercito;
- Vista** la proposta dello Stato maggiore della difesa di cui al foglio prot. M\_D A0D32CC REG2023 0164083 in data 3 agosto 2023;
- Ritenuta** la necessità di adeguare, per l'Esercito italiano, l'individuazione delle autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria su eventi di particolare gravità o risonanza di cui all'articolo 553 del TUOM, in relazione alla riconfigurazione del Comando delle Forze operative terrestri e Comando Operativo Esercito (COMFOTER-COE) e del Comando Militare della Capitale in un unico Comando denominato Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER), in riferimento agli eventi che si verificano nell'ambito di Comandi, Enti e Unità dipendenti dal Comandante delle Forze operative terrestri,

**DECRETA:**

**Art. 1**

*Modifiche al decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) il Comandante delle Forze operative terrestri;".

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, **30 NOV. 2023**

IL MINISTRO  
